

# **COMUNE DI CUTIGLIANO**

*(Provincia di Pistoia)*

## **REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio di taxi e noleggio veicoli con conducente**

Approvato con delibera C.C. n. 56 del 28/11/2008

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I**

#### ***DISPOSIZIONI GENERALI***

Articolo 1 – Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea

Articolo 2 – Disciplina del servizio

### **TITOLO II**

#### ***SERVIZIO DI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

Articolo 3 – Licenza, autorizzazione d'esercizio - Condizioni e figure giuridiche di gestione

Articolo 4 – Cumulo dei titoli

Articolo 5 – Numero delle licenze, autorizzazioni

Articolo 6 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Articolo 7 – Requisiti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione

Articolo 8 – Impedimenti soggettivi

Articolo 9 – Bando di Concorso pubblico per l'assegnazione dei titoli abilitatorio per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura

Articolo 10 – Valutazione delle domande e graduatorie

Articolo 11 – Assegnazione della licenza o autorizzazione

Articolo 12 – Rilascio Licenza o autorizzazione

Articolo 13 – Validità della licenza o autorizzazione

Articolo 14 – Inizio del servizio e sospensioni

Articolo 15 – Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione

Articolo 16 – Decadenza della licenza o dell'autorizzazione

### **TITOLO III**

#### ***CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI E AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

Articolo 17 – Caratteristiche generali dei veicoli

Articolo 18 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi

Articolo 19 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente

Articolo 20 – Sostituzione dei veicoli

Articolo 21 – Controllo dei veicoli

Articolo 22 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap

### **TITOLO IV**

#### ***SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI***

Articolo 23 – Finalità del servizio taxi

Articolo 24 – Acquisizione della corsa

Articolo 25 – Tariffe

Articolo 26 – Sostituzione o collaborazione alla guida

## **TITOLO V**

### ***SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

Articolo 27 – Finalità del servizio NCC e condizioni di esercizio

Articolo 28 – Tariffe

## **TITOLO VI**

### ***OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI***

Articolo 29 – Obblighi dei conducenti

Articolo 30 – Diritti dei conducenti

Articolo 31 – Divieti per i conducenti

Articolo 32 – Responsabilità nell'esercizio del servizio

Articolo 33 – Interruzione del trasporto

Articolo 34 – Divieti per gli utenti

Articolo 35 – Reclami

## **TITOLO VII**

### ***IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE***

Articolo 36 – Definizione del servizio

Articolo 37 – Definizione del contingente

Articolo 38 – Requisiti soggettivi ed oggettivi per la gestione del servizio

Articolo 39 – Aree di sosta

Articolo 40 – Ambito territoriale del servizio

Articolo 41 – Tariffe

Articolo 42 – Norme particolari

## **TITOLO VIII**

### ***VIGLIANZA E SANZIONI***

Articolo 43 – Vigilanza

Articolo 44 – Sanzioni

Articolo 45 – Sanzioni amministrative accessorie

Articolo 46 – Rinuncia al titolo abilitatorio

Articolo 47 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

Articolo 48 – Disposizioni finali, transitorie e entrata in vigore

## TITOLO I

### *DISPOSIZIONI GENERALI*

#### **ARTICOLO 1 - Definizione e tipologia dei servizi pubblici non di linea**

1. Il servizio di taxi e quello di noleggio da rimessa con conducente così definito dall'articolo 1 della L. 15/01/1992, n. 21 soddisfano le esigenze del trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e vengono effettuati a richiesta dei trasportati in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Costituiscono servizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi svolto con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente, parimenti denominato N.C.C., svolto con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale;

#### **ARTICOLO 2 - Disciplina del servizio**

**1. I servizi pubblici non di linea sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento.**

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento vale ogni altra disposizione contenuta nelle norme comunitarie, leggi nazionali e della Regione Toscana.

## TITOLO II

### *SERVIZIO DI TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*

#### **ARTICOLO 3 - Licenza, autorizzazione d'esercizio – Condizioni e figure giuridiche di gestione**

1. L'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente sono subordinati rispettivamente alla titolarità di apposita licenza e autorizzazione rilasciate dal Comune a soggetti in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

2. Ogni licenza o autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

3. Ai sensi di quanto disposto dalla L. 15/01/1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della L. 08/08/1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente art. 1

4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c,) è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti; in caso di recesso, di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il proprietario è reintegrato nella titolarità del titolo con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L. 15/01/1992 n. 21.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della L. 15/01/1992 n. 21.

6. Il Dirigente o Responsabile del servizio competente, previa domanda degli interessati può autorizzare i titolari di licenza a farsi sostituire nella guida delle autovetture, solo nei casi previsti dall'articolo 10 della L. 15/01/1992 n. 21, da soggetti aventi tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa, collaboratori familiari e/o sostituti. Il titolare dovrà comunicare il nominativo, i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto ed allegare la documentazione di idoneità professionale prevista per legge.

#### **ARTICOLO 4 - Cumulo dei titoli**

1. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo di più licenze per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi e il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

#### **ARTICOLO 5 - Numero delle licenze, autorizzazioni**

1. La Giunta Comunale, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero dei titoli abilitatori da rilasciare per l'esercizio delle attività di cui alla Legge 15/01/1992, n. 21. I criteri di valutazione che stabiliscono il numero dei titoli abilitatori da rilasciare sono individuati tenendo conto tra l'altro:

- Numero di abitanti;
- Presenza di centri di servizio sociosanitari culturali, sportivi e ricreativi;
- Presenza di attività ed emergenze turistiche;
- Presenza di attività produttive (industria, commercio e artigianato);
- Offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.

2. La Giunta Comunale può procedere alla revisione del numero dei titoli abilitatori ogni due anni.

#### **ARTICOLO 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione del Dirigente o Responsabile del servizio competente su conforme indirizzo della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi e noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea purché in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari di licenza taxi o autorizzazione di N.C.C. ai sensi della Legge Regionale 31/07/1998 n. 42 "*Norme per il trasporto pubblico locale*" e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 7 - Requisiti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione**

1. Per ottenere il rilascio del titolo abilitatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere in possesso di idonea patente di guida
- b) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P);
- c) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, presso la Camera di Commercio di Pistoia, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della L.R. n. 67/1993;
- e) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 8;
- f) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- g) essere in possesso di idonei locali, ricoveri o aree in funzione del parco veicoli a disposizione, all'interno del territorio comunale;
- h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati;

2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera d), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. L'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante autobus con conducente autorizza all'esercizio dell'attività, senza l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera d), ai sensi articolo 2 della Legge 11/08/2003, n. 218.

#### **ARTICOLO 8 - Impedimenti soggettivi**

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza:

- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
  - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
  - 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
  - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
  - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
  - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
- e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
- f) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;
- g) Condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche per uno dei reati previsti dall'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- h) Condanna definitiva per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uno dei reati previsti dall'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- i) che non sia stata sospesa la patente di guida.

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitatorio.

#### **ARTICOLO 9 – Bando di Concorso pubblico per l'assegnazione dei titoli abilitatori per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura**

1. Il rilascio delle licenze od autorizzazioni comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti mediante autovettura, di cui all'articolo 1 comma 2, lett. a e b, avviene mediante bando di concorso pubblico.

2. E' facoltà del Comune pubblicare un solo bando per l'assegnazione di licenze per il servizio di taxi e di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

3. Il bando è indetto entro centottanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili presso il Comune una o più licenze od autorizzazioni.

4. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze od autorizzazioni sono i seguenti:

- a) I soggetti ammessi a partecipare al bando;

- b) Numero delle licenze od autorizzazioni da assegnare, ed eventuali limiti nell'assegnazione delle autorizzazioni di n.c.c.;
- c) Indicazione dei luoghi su area pubblica destinati a stazionamento dei taxi;
- d) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- e) Indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) Indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- g) Il nominativo del responsabile del procedimento e le indicazioni relative all'ufficio a cui i richiedenti possono rivolgersi per ottenere informazioni;
- h) Indicazione del termine di conclusione del procedimento per la formazione della graduatoria da parte del Responsabile del servizio competente;
- i) Le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

5. Al bando deve essere allegato il modello a cui i richiedenti devono attenersi per la presentazione della domanda, completo delle dichiarazioni che gli stessi devono rendere ai fini dell'inserimento in graduatoria. In particolare la domanda deve necessariamente contenere:

- a) Le generalità complete del soggetto richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in caso di imprenditore individuale, ovvero, in caso di società di persone, esatta ragione sociale e sede legale);
- b) Il codice fiscale;
- c) Indicazione del titolo abilitatorio specifico per il quale si intende partecipare, in relazione alle licenze o autorizzazioni disponibili;
- d) Dichiarazione del possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo 7;
- e) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali;
- f) Dichiarazione di non incorrere negli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 8;
- g) Dichiarazione del possesso di eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 10;
- h) Dichiarazione sul tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che s'intende adibire al servizio;
- i) Dichiarazione di accettazione delle norme del presente Regolamento;
- j) La sottoscrizione della domanda, per esteso e leggibile, del soggetto richiedente.
- k) Fotocopia carta di identità ( o documento equipollente) in corso di validità del soggetto richiedente.

6. Le domande prive delle indicazioni e requisiti di cui alle lett. a), b) ed i) del comma precedente sono irricevibili e, pertanto, comportano l'automatica esclusione dalla graduatoria. Per le altre dichiarazioni eventualmente mancanti, il competente ufficio comunale, ove necessario, può richiedere integrazione nei termini fissati dallo stesso ufficio, da considerarsi perentori; ove le integrazioni non pervengano nei termini indicati, il richiedente è escluso dalla graduatoria.

7. L'estratto del bando, con l'indicazione del numero delle licenze od autorizzazioni da assegnare, dei termini e modalità di presentazione delle domande e dell'ufficio a cui rivolgersi, deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

8. Il bando integrale, con l'allegato modello di domanda, deve essere pubblicato, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.T., all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale e deve rimanervi per almeno 15 giorni consecutivi. Copia del bando ed allegato modello di domanda deve essere inviato alle associazioni di categoria. Il responsabile del servizio ha facoltà di predisporre ulteriori mezzi per la pubblicizzazione del bando.

9. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una licenza od autorizzazione per ogni bando.

10. La domanda per il rilascio della licenza o autorizzazione deve essere presentata al Comune a partire dal decimo e fino al trentacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando sul B.U.R.T. Al fine del calcolo dei termini non si considera il giorno di pubblicazione. I termini sono perentori, pertanto non verranno prese in considerazione le domande presentate prima del decimo giorno né quelle presentate dopo il trentacinquesimo. Nei termini sopra detti le domande devono

pervenire al protocollo generale del Comune; le domande possono essere recapitate al Comune con qualunque mezzo a discrezione del richiedente, fermo restando che la scelta del mezzo di presentazione è a totale rischio del richiedente, non assumendosi il Comune nessuna responsabilità per ritardi postali o altri disguidi che facciano pervenire la domanda in ritardo rispetto al termine ultimo fissato o in anticipo rispetto al termine di inizio ricezione. In nessun caso può far fede il timbro postale recante la data di spedizione. L'ufficio protocollo è obbligato a protocollare quotidianamente ogni domanda comunque pervenuta al Comune, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i richiedenti.

#### **ARTICOLO 10 - Valutazione delle domande e graduatorie**

1. Al fine di assegnare i titoli abilitatori il Responsabile del servizio competente provvede, entro i termini fissati dal bando, a stabilire ed approvare due distinte graduatorie, una per l'assegnazione delle licenze e una per l'assegnazione dell'autorizzazioni, fra le domande dichiarate ammissibili per ogni titolo abilitatorio, sulla base dei seguenti titoli indicativi, da specificare nel bando, mediante attribuzione di apposito punteggio:

- a) Esperienza acquisita nel settore (*ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 21/92*)
- b) Disponibilità di veicoli ecocompatibili
- c) Disponibilità di veicoli dotati di attrezzature particolari che facilitino la fruizione ai portatori di handicap
- d) Adozione, per i taxi, di tassametro per quanto non obbligatorio.
- e) Titolo di studio posseduto.
- f) Buona conoscenza di lingue straniere
- g) iscrizione di lunga durata nelle liste di mobilità;

I titoli di cui sopra sono meramente indicativi e il bando potrà tenerne conto, modificarli o aggiungerne di nuovi.

2. Il punteggio per ogni richiedente è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli prodotti.

3. Qualora a due o più richiedenti risulti attribuito stesso punteggio, il responsabile del servizio tiene conto dell'anzianità di possesso del Certificato di Abilitazione Professionale.

4. Ad ulteriore parità di condizioni, il responsabile del servizio tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.

#### **ARTICOLO 11 - Assegnazione della licenza o autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio competente, entro 30 giorni dall'approvazione delle graduatorie in merito, provvede all'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta per le procedure di immatricolazione dei veicoli, subordinando il rilascio del titolo alla presentazione, entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione, dei seguenti documenti autocertificati ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

- A) copia conforme della patente di guida;
- B) copia conforme del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
- C) copia conforme del Certificato di Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività con autovettura;
- D) copia conforme della carta di circolazione dell'autovettura o di documento equipollente;

H) polizza di assicurazione sui rischi derivanti da responsabilità civile per le persone e le cose trasportate;

I) documentazione relativa ai locali o aree, destinati a rimessa, di cui all'articolo 7 ( da presentare solo per il rilascio delle autorizzazioni di NCC);

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione del titolo abilitatorio. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

3. Le autorizzazioni e le licenze sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

#### **ARTICOLO 12 – Rilascio Licenza o autorizzazione**

1. Il Responsabile del servizio competente rilascia all'assegnatario la licenza od autorizzazione, su carta legale, nella quale sono annotati gli estremi della targa dell'autoveicolo adibito al servizio stesso e copia del presente Regolamento.

2. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego rispettivamente in servizio taxi ed in servizio di N.C.C.

#### **ARTICOLO 13 – Validità della Licenza o autorizzazione**

1. La licenza o autorizzazione è rilasciata senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le licenze o le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto abilitatorio.

3. La licenza e l'autorizzazione di servizio devono essere restituiti all'Ufficio competente in caso di decadenza, sospensione, cessazione o revoca del Titolo.

#### **ARTICOLO 14 - Inizio del servizio e sospensioni**

1. Nel caso di assegnazione del titolo abilitatorio o di acquisizione dello stesso in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di giorni tre, al competente Ufficio Comunale.

#### **ARTICOLO 15 - Trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione è disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda all'Ufficio Competente.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza o autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di licenza o autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia compiuto il sessantesimo anno d'età;

c) sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli abilitatori, con i relativi contrassegni rilasciati, dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni. Il trasferimento della titolarità dell'atto abilitatorio dovrà essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.

4. Il trasferimento del titolo per l'esercizio di taxi e N.C.C. con autovettura per "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, oppure altro soggetto designato dagli eredi con titolo idoneo, nel termine perentorio di due anni.

5. Il Dirigente o Responsabile del servizio competente dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio Comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio Comunale, unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, cui trasferire la licenza;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti indicati ai punti precedenti.

11. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza.

#### **ARTICOLO 16 – Decadenza della licenza o dell'autorizzazione**

1. La licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

a) Sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento;

b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento;

c) qualora il titolare non avvii l'attività entro il termine di cui al comma 1 del precedente art. 14;

d) quando il titolare sospenda il servizio, ingiustificatamente, per oltre due mesi continuati e, comunque, per tre mesi nell'arco di un anno;

e) quando il titolare, nell'arco di cinque anni, incorra in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

f) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

g) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 14 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 15;

h) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'articolo 15 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento del titolo richiesto rispettivamente autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;

j) sopravvenuta irreperibilità del titolare.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### TITOLO III

#### *CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TAXI E AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*

##### **ARTICOLO 17 - Caratteristiche generali dei veicoli**

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggio con conducente devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

##### **ARTICOLO 18 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi**

1. Le autovetture in servizio di taxi devono essere di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19/11/1992.

2. I veicoli adibiti al servizio taxi sono muniti:

- a) Contrassegno luminoso inamovibile posto sul tetto, in posizione centrale di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI";
- b) Contrassegno posteriore approvato dall'Amministrazione comunale recante lo stemma del Comune e numero della licenza.

3. Tutti i nuovi veicoli di taxi devono avere le caratteristiche di cui al precedente comma.

4. La Deliberazione di Giunta Camerale della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Pistoia n. 278 del 16/07/1992 ha determinato "di minore dimensioni" il Comune di Cutigliano, in base all'art. 14 comma 3 della Legge n. 21/1992, pertanto le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro.

##### **ARTICOLO 19 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente**

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. sono dotati di:

- a) Contrassegno posteriore approvato dall'Amministrazione Comunale recante lo stemma del Comune, numero di autorizzazione e la dicitura, inamovibile, "N.C.C."

##### **ARTICOLO 20 - Sostituzione dei veicoli**

1. Il titolare del titolo abilitatorio è autorizzato dal Responsabile del servizio alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate dal presente regolamento e dalle norme vigenti in materia e necessarie per lo svolgimento dell'attività, mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sul titolo abilitativo la variazione intervenuta.

4. In caso di impossibilità dell'utilizzo del veicolo autorizzato è possibile, previa comunicazione al Comune e per non più di dieci giorni, adibire al Servizio altro veicolo idoneo, per quanto non immatricolato per il servizio pubblico.

### **ARTICOLO 21 - Controllo dei veicoli**

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi e di noleggio con conducente possono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte dell'Ufficio competente, anche avvalendosi di personale dell'Ufficio Polizia Municipale, onde accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 18 e 19 del presente regolamento e dalla normativa vigente.
2. I titolari di titolo abilitativo hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente, si procede alla revoca del titolo abilitatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del servizio dispone la revoca del titolo abilitatorio.

### **ARTICOLO 22 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
3. Il servizio può essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
4. I titolari di titolo abilitatorio possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.

## **TITOLO IV**

### ***SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TAXI***

### **ARTICOLO 23 - Finalità del servizio taxi**

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o collettivo. Esso si effettua, a richiesta dell'utenza, nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dalla Giunta Comunale e previo pagamento del canone nella misura definita in ordine alla disciplina regolamentare Cosap.
2. All'interno delle aree comunali la prestazione del servizio è obbligatoria.
3. Il servizio può essere effettuato anche a vista su richiesta dell'utenza, a tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi "libero" od "occupato". In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. In caso che il titolare di licenza di Taxi non provveda al pagamento del canone di cui al precedente punto 1), nei termini stabiliti dal Regolamento comunale COSAP, il Responsabile del servizio dispone la revoca della licenza, previa diffida.

### **ARTICOLO 24 - Acquisizione della corsa**

1. Il servizio deve avere inizio con partenza dal Comune di Cutigliano.
2. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nei luoghi di stazionamento, su aree pubbliche, determinate dall'Amministrazione Comunale, nei modi seguenti:
  - a) Mediante chiamata al telefono del luogo di stazionamento;
  - b) Quando il cliente si presenti direttamente sul luogo di stazionamento.
3. Nei modi indicati dal comma 2, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila.

4. Al di fuori dei modi previsti dal comma 3 la corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista.

#### **ARTICOLO 25 - Tariffe**

1. La Giunta Comunale, determina le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi.
2. Per il Servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, mentre per il servizio extraurbano si applica la tariffa su base chilometrica.
3. La Giunta Comunale determina altresì il perimetro dell'area urbana.
4. Una copia della tariffa, fornita a cura dell'Ufficio comunale competente, dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno dell'autoveicolo.
5. In nessun caso è ammesso:
  - a) Il pagamento del rientro alle aree di stazionamento;
  - b) La determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto direttamente concordato tra l'utente e il vettore;
  - c) Il rapporto diretto tra tassista e utente in violazione delle modalità di accesso al servizio.

#### **ARTICOLO 26 - Sostituzione o collaborazione alla guida**

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
  - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) Per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta;
  - c) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - d) Nel caso d'incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi, minori, del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 6 della L. 15/01/1992 n. 21 ed in possesso dei requisiti, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso i termini dei due anni previsti dal comma 4 dell'Articolo 15 decorrono dalla data di conseguimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 3, della Legge 15/01/1992 n. 21.
4. Nei casi di cui alle lettere a) c) d) del precedente comma 1 i titolari di licenza di taxi devono produrre idonea documentazione all'Ufficio Comunale competente.

## TITOLO V

### *SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE*

#### **ARTICOLO 27 - Finalità del servizio N.C.C. e condizioni d'esercizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C), di cui all' articolo 1 comma 2 lett. b) del presente Regolamento, si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza la richiesta presso la sede del vettore.
2. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
3. Presupposto essenziale per lo svolgimento del servizio di N.C.C. è la disponibilità di idonei locali, ricoveri o aree in funzione del parco veicoli, all'interno del territorio comunale.
4. Per il servizio di N.C.C. non è consentito lo stazionamento su area pubblica. Qualora non sia esercitato il servizio di taxi, l'Amministrazione Comunale può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge n.21 del 15/01/1992.
5. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse.

#### **ARTICOLO 28 - Tariffe**

1. Il corrispettivo per il servizio di N.C.C. deve essere preventivamente concordato fra l'utente ed il vettore.
2. Le relative tariffe sono determinate entro i limiti massimo e minimo stabiliti sulla base dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti (D.M. 20/04/1993).

## TITOLO VI

### *OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI*

#### **ARTICOLO 29 - Obblighi dei conducenti**

1. I conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea, nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di:
  - a) Mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, compresa le strumentazioni di bordo obbligatorie;
  - b) Applicare in modo ben visibile sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento e copia della tariffa in vigore per il servizio di taxi;
  - c) tenere a bordo del veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la relativa licenza od autorizzazione e copia del regolamento comunale da esibire a richiesta dell'utenza;
  - d) presentare il veicolo all'ufficio competente quando richiesto, per le opportune verifiche;
  - e) essere curato e ordinato nella persona;
  - f) comportarsi sempre con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
  - g) consegnare al competente Ufficio Comunale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualsiasi oggetto dimenticato dal passeggero all'interno del veicolo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
  - h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
  - i) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - j) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità Comunali;
  - k) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - l) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

- m) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- o) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- p) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
- q) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- r) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- s) rilasciare al cliente la ricevuta, la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- t) segnalare attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "TAXI" la condizione di libero o occupato;
- u) ultimare la corsa anche quando è scaduto il turno di servizio;
- v) non fumare.

### **ARTICOLO 30 - Diritti dei conducenti**

1. I conducenti del servizio di taxi e di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali al meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

### **ARTICOLO 31 - Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) Seguire percorsi diversi dalla via più breve;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- e) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
- f) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che avevano ordinato la corsa;
- g) Portare animali propri in vettura;
- h) Interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- i) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa prevista per il servizio di taxi e rispetto a quella pattuita per il servizio di NCC;
- j) Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;

- k) Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
- l) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- m) Esercitare altra attività lavorativa

### **ARTICOLO 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

### **ARTICOLO 33 - Interruzione del trasporto**

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.

### **ARTICOLO 34 – Divieti per gli utenti**

1. Agli utenti del servizio taxi e di NCC è fatto divieto di:

- a) Fumare durante il trasporto;
- b) Gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) Imbrattare o danneggiare il veicolo;
- d) Pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) Pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- f) Aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
- g) Scendere dal veicolo senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.

### **ARTICOLO 35 - Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Competente Ufficio Comunale che, esperiti gli opportuni accertamenti adotta o propone provvedimenti eventuali e conseguenti.

2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell' Ufficio Comunale cui indirizzare i reclami.

## TITOLO VII

### IL SERVIZIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

#### **ARTICOLO 36 - Definizione del servizio**

1. Il noleggio di mezzi a trazione animale “o con vetture” è costituito da servizio attivato mediante carrozze, di solito guidate dal conducente “vetturino”, offerto all’utenza su specifica richiesta nelle aree individuate a tale scopo per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

#### **ARTICOLO 37 - Definizione del contingente**

1. La Giunta Comunale determina il numero delle licenze rilasciabili considerate anche le esigenze di trasporto in relazione alla natura turistica del centro urbano.

#### **ARTICOLO 38 - Requisiti soggettivi ed oggettivi per la gestione del servizio**

1. Il rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i criteri di cui al presente regolamento è subordinato:

a) Alla verifica dei requisiti soggettivi e delle condizioni dei richiedenti come individuati nell’articolo 7 del presente Regolamento;

b) All’accertamento dei requisiti dei veicoli così come individuati dagli articoli 64, 65, 66, 67, 69 e 70 del Capo II, 71 e seguenti del Capo III del Decreto Legislativo n. 285/1992, nonché dagli articoli 222 e 226 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con DPR n. 495/1992.

#### **ARTICOLO 39 - Aree di sosta**

*1. La Giunta Comunale determina le aree di sosta delle carrozze considerata la natura del servizio e la problematica igienico ambientale legata all’utilizzazione di animali vettori.*

#### **ARTICOLO 40 - Ambito territoriale del Servizio**

*1. La Giunta Comunale determina il perimetro dell’area urbana all’interno della quale viene svolto il servizio di natura turistica.*

#### **ARTICOLO 41 - Tariffe**

*1. La Giunta Comunale fissa le tariffe per l’esercizio del servizio distinguendo quello di natura turistica da quello di mero trasporto svolto nell’area extraurbana.*

#### **ARTICOLO 42 - Norme particolari**

1. I conducenti di vettura a trazione animale in servizio pubblico di piazza sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il trasporto.

## TITOLO VIII

### **VIGILANZA E SANZIONI**

#### **ARTICOLO 43 - Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull’esercizio dei servizi di noleggio con conducente compete alla Polizia Municipale e agli agenti di polizia di cui all’art. 13 della legge 24/11/1981 n. 689.

2. Il Responsabile del Servizio può emettere ordinanze per l’esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 44 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione, nei casi e modi previsti dalla legge delle seguenti sanzioni:

a) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo III sezione II del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni e da altre norme di legge, le violazioni alle al presente regolamento sono sanzionate secondo l'allegato prospetto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A"). L'aggiornamento del prospetto recante le sanzioni amministrative che derivi da previsioni di legge o atti aventi comunque natura vincolante per il Comune, può essere effettuato dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

b) sanzioni amministrative accessorie: sospensione, revoca e decadenza

2. In ogni caso si applica in materia la disciplina di cui alla legge 689/1981 e relative disposizioni regionali di attuazione.

## **ARTICOLO 45 – Sanzioni amministrative accessorie**

1. Sospensione: il titolo abilitatorio è sospeso, previa diffida, dal Responsabile del servizio per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni in caso di infrazioni a norme di legge e di regolamento diverse da quelle che ne determinano la decadenza e la revoca. Il responsabile del servizio dispone motivatamente sul periodo di sospensione del titolo abilitatorio tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.

2. La revoca del titolo abilitatorio, previa diffida, è disposta dal Dirigente responsabile nei seguenti casi:

- a) quando l'attività viene svolta da persone che non siano titolari del titolo abilitatorio o con personale con il quale il titolare non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro dipendente;
- b) quando il veicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione/abilitazione, sia stato adibito ad esercitare servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea;
- c) quando il titolare non si presenti, nel luogo e all'orario indicato, per il controllo del veicolo previsto dall'art. 21 del presente regolamento, o, qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non adempia a renderlo idoneo nel termine indicato.
- d) Quando il titolare di licenza di Taxi non provveda al pagamento del canone di cui al precedente art. 23 comma 1, nei termini stabiliti dal Regolamento comunale COSAP;
- e) quando l'attività non risulti esercitata nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
- f) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) quando il titolare sia incorso per tre volte nell'arco di un anno nelle violazioni di cui all'allegato "A" del presente regolamento, recante *"Prospetto e quantificazione delle sanzioni amministrative in materia di attività di noleggio con conducente"*;
- h) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) quando il titolare sia incorso in due sospensioni del titolo abilitatorio ai sensi del precedente comma 1 nel corso di un anno;
- j) quando il titolare effettui il servizio con il titolo abilitatorio sospeso;
- k) qualora il titolare abbia utilizzato il veicolo o il titolo abilitatorio per compiere o favorire attività illegali;
- l) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- m) per essere incorso in violazioni di cui agli art. 186 – 187 del Nuovo Codice della Strada D.lgs 30/04/1992 n. 285

3. A seguito del provvedimento di sospensione e revoca del titolo abilitatorio, lo stesso deve essere riconsegnato in deposito al competente ufficio.
4. I casi di decadenza del titolo abilitatorio, sono elencati nel precedente art. 16 del presente Regolamento.
5. Il provvedimento di sospensione, revoca o decadenza viene comunicato all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenti adempimenti di competenza.
6. Al titolare del titolo abilitatorio che sia incorso in un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza è data facoltà di presentare osservazioni, obiezioni e opposizioni al medesimo Dirigente competente.

#### **ARTICOLO 46 - Rinuncia al titolo abilitatorio**

1. Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione o della licenza deve presentare comunicazione scritta di rinuncia.

#### **ARTICOLO 47 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione**

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia del titolo abilitatorio, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 48 – Disposizioni finali, transitorie e entrata in vigore**

1. Coloro che sono titolari di licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del vigente statuto comunale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, pubblicazione che avverrà contestualmente alla delibera che l'approva, e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
3. Il presente regolamento potrà essere derogato da normative sovracomunali, in applicazione della Delibera di consiglio regionale n. 131 del 01/03/1995 e dell'articolo n.6 della Legge 4/08/2006 n. 248.
4. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.



COMUNE DI CUTIGLIANO



COMUNE DI ABETONE

SERVIZIO ASSOCIATO DI



**REGOLAMENTO COMUNALE**

**per il servizio di taxi e**

**noleggio veicoli con conducente**

**ALLEGATO A**

**PROSPETTO SANZIONI AMMINISTRATIVE**

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE
Art. 14 c. 1	Titolare di licenza (Taxi o NCC) non iniziava il servizio entro mesi 4 dal rilascio del titolo abilitativo.	Da € 70,00 a € 420,00 pagamento in misura ridotta €140,00.
Art. 14 c. 2	Titolare di licenza (taxi o NCC) sospendeva il servizio senza comunicarlo o comunicandolo oltre il termine preventivo di tre giorni al competente ufficio comunale.	Da € 70,00 a € 420,00 pagamento in misura ridotta €140,00.
Art. 24 c. 1	Esercente della licenza (taxi o NCC) iniziava il servizio partendo da territorio diverso da quello del Comune di Cutigliano.	Da € 60,00 a € 360,00 pagamento in misura ridotta €120,00.
Art. 18 c. 2 lett. a	Non esponeva sul tetto contrassegno luminoso inamovibile recante la scritta "Taxi".	Da € 70,00 a € 420,00 pagamento in misura ridotta €120,00.
Art. 18 c. 2 lett. b	Non esponeva apposita targa posteriore approvata dal comune indicante il numero d'ordine e la scritta inamovibile "Servizio Pubblio".	Da € 70,00 a € 420,00 pagamento in misura ridotta €120,00.
Art. 26 c. 4	Titolare di licenza per esercizio del servizio di taxi che non produceva idonea documentazione all'ufficio comunale competente per sostituzioni e/o collaborazioni.	Da € 80,00 a € 480,00 pagamento in misura ridotta €160,00.
Art. 27	Titolare di licenza NCC non ottemperava alle prescrizioni previste dall'articolo medesimo, in quanto .....	Da € 80,00 a € 480,00 pagamento in misura ridotta €160,00.

Art. 23 c. 1	Titolare di licenza per il servizio di taxi non soddisfaceva le esigenze di trasporto.	Da € 50,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta €100,00.
Art. 23 c. 2	Titolare di licenza per il servizio di taxi si rifiutava di prestare il servizio all'interno dell'area in cui la licenza si riferisce.	Da € 50,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta €100,00.
Art. 23 c. 3	Titolare di licenza per il servizio di taxi non segnalava la condizione di taxi "libero" od "occupato".	Da € 50,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta €100,00.
Art. 29 c. 1 lett. J	Titolare di licenza di autoservizi pubblici non di linea non rispettava i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalle competenti autorità comunali.	Da € 60,00 a € 300,00 pagamento in misura ridotta €120,00.

- Per tutte le restanti violazioni a disposizioni contenute nel presente regolamento non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 50,00 a € 300,00
- Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o nel caso di N.C.C., da un dipendente o collaboratore dell'impresa di noleggio medesima l'accertamento deve essere contestato anche al titolare della licenza od autorizzazione, quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.
- Il Dirigente o Responsabile del Servizio Comunale incaricato della gestione del trasporto pubblico provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni.